



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA
Ufficio Amministrazione

Oggetto: Cap. 4264/14 – **Determina di variazione** – ex art. 120, comma 3 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 per le prove di tenuta dei serbatoi presso il Gruppo Como.
CIG: BBB8D659BB.

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

Visto il D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 “Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”;

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Vista la Determina a contrarre n. 313206 del 15/05/2026, con la quale veniva autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, nr. 36, con la “**SERBACONTROL S.R.L.**” - **P.IVA 02382700132**;

Vista la Trattativa Sintel nr. prot. 219490365 in data 22/05/2026 per un importo di **€ 7.051,00 IVA inclusa**;

Vista la variazione del valore contrattuale in diminuzione di **€ 272,68 IVA inclusa**, in quanto i tempi di carico Autobotte ed il quantitativo fondami smaltito sono minori, come da comunicazione pervenuta dallo stesso Operatore Economico in data 19/06/2026;

Considerato che le modifiche richieste sono non sostanziali, in quanto non alterano la struttura del contratto e l'operazione economica sott'esso;

Visto l'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 “I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'[articolo 14](#);

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.”

Visto l'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che le modifiche non sostanziali sono sempre consentite;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Preso atto che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023, è

qualificata per servizi e forniture con categoria SF1 e per i lavori con categoria L3;
Vista la determinazione n. 253634 in data 31 agosto 2023 del Comandante Generale relativa all'attribuzione delle competenze amministrative;
Vista l'assegnazione iniziale sul predetto capitolo di bilancio con foglio n. 031116/2026 del 30/01/2026 del Comando Generale della Guardia di Finanza – IV Reparto – Ufficio Infrastrutture – Sezione Gestione Amministrativa Infrastrutture;
Rilevato che la società ha regolarmente presentato la documentazione di rito richiesta e che pertanto risulta essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti per la procedura in oggetto;
Considerato che questa Stazione Appaltante ha avviato l'iter relativo al controllo del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti indicati dall'operatore nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità a quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023;
Valutato che questa stazione appaltante ha verificato alla luce della documentazione pervenuta e dell'acquisizione del DURC che la Ditta aggiudicataria è in possesso dei requisiti normativamente previsti e del certificato rilasciato dalla Camera di Commercio;
Preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla variazione del contratto in oggetto

DETERMINA

1. di approvare la variazione contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 3 e 5, del D.Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ex art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
2. di autorizzare la spesa e incaricare “**SERBACONTROL S.R.L.**” - **P.IVA 02382700132** ad effettuare la prestazione in oggetto, per un costo di **€ 5.556,00** più IVA (al 22%) di **€ 1.222,32** rispettando le condizioni indicate nelle specifiche tecniche/capitolato d'onere speciale;
3. di imputare la spesa complessiva di **€ 6.778,32** IVA inclusa sul **cap. 4264/14** esercizio finanziario 2026;
4. di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;
5. di confermare gli altri punti della Decisione a contrarre n. 313206 del 15/05/2026;
6. di disporre, la pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bandi di Gara” della Documentazione contemplata dagli artt. 20 e 28 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, ultimo periodo della legge 11 settembre 2020, n. 120;
7. la presente determina è parte integrante della Decisione a contrarre n. 313206 del 15/05/2026 e della Trattativa Sintel n. 219490365 in data 22/05/2026;

F.to l'originale
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Antonello Reni)

F.to l'originale
P.P.V.
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Giuseppina Veronica Palella)